

# “Verità processuale e verità storica”

*anatomia di due antiche nozioni per una nuova sofia del valore*

di Giacomo Maria Prati

Quid veritas ?

Ponzio Pilato

*"Per Sabine vivere nella verità ... è possibile solo a condizione di vivere senza pubblico. Nell'istante in cui qualcuno assiste alle nostre azioni, volenti o nolenti, ci adattiamo agli occhi che ci osservano, e nulla di ciò che facciamo ha più verità ... Franz, invece, è convinto che nella divisione della vita in sfera privata e sfera pubblica sia contenuta l'origine di ogni menzogna ... Per lui 'vivere nella verità' significa abbattere la barriera tra il privato e il pubblico."*

Da : *“L’insostenibile leggerezza dell’essere” – Milan Kundera*

*Da lungo tempo chi opera nel diritto ha tramandato non tanto una teoria quanto una diffusa percezione sulla distinzione (evidente ma non chiara) fra ciò che accade all'interno del processo e ciò che accade fuori dal processo, sia diacronicamente che simultaneamente.*

*Ciò che accade nel primo contesto si definisce appunto fenomeno “processuale” e ciò che accade al di fuori della dinamica processuale si definisce fenomeno “storico”.*

*La “processualità” di un atto o evento ne implica la sua controllabilità o riconoscibilità da parte degli attori del processo stesso; ma ciò vale solo per quei fenomeni che sono totalmente processuali quali termini, scadenze, notifiche, fasi, eccezioni, ecc.; mentre la quasi totalità delle prove che scandiscono e sostanziano il processo proviene da ambienti extraprocessuali in quanto si tratta di documenti, simboli, supporti, atti che concernono fenomeni storici, oppure fenomeni giuridici, ma in quanto di origine extraprocessuali, assimilabili ai fenomeni storici.*

*L’orizzonte di questi temi è complicato dal concetto di “verità” che impropriamente è stato avvicinato al concetto della distinzione predetta in senso provocatorio ma anche illustrativo. Decenni fa questa distinzione forse bastava per illuminare sulle complessità e sui paradossi di quell’ enigma chiamato “diritto” : ora occorre andare avanti partendo dalla presa d’atto di questa situazione pratica evidente per criticare la predicabilità o meno del concetto di verità ai fenomeni preaccennati.*

*Possiamo interrogarci sulle analogie e sulle distinzioni fra l’attività dello storico e sull’attività dell’operatore del diritto e del processo in particolare.*

*Lo storico e l’operatore del diritto sono accomunati dai seguenti fattori :*

- 1. l’interpretazione*
- 2. il giudizio di valore*
- 3. la raccolta di prove*
- 4. l’intento persuasivo (del lettore e/o degli studiosi il primo e del Giudice il secondo)*

*Lo storico e l’operatore del diritto si distinguono per i seguenti aspetti :*

- 1. a) studia fenomeni conclusi b) studia fenomeni in corso*
- 2. a) esprime un giudizio libero b) esprime un giudizio vincolato : o di assoluzione o di condanna*
- 3. a) esprime un giudizio conoscitivo a fini speculativi b) esprime un giudizio conoscitivo a fini operativi*
- 4. a) può non esprimere un giudizio b) deve esprimere sempre un giudizio*

5. a) si compone e caratterizza per dichiarazioni di scienza b) si compone e caratterizza per atti di volontà e di coscienza

6. a) riguarda la memoria degli uomini b) riguarda la libertà degli uomini

Da tali sei distinzioni ci accorgiamo con evidenza che anche quando elementi di origine storica e fattuale “entrano” nel campo di forze del processo si “trasmutano” completamente nel valore, nel loro aspetto percettivo e relazionale, e nelle loro dinamiche successive divenendo fenomeni “giuridici”.

Già il concetto di “storico” e di “processuale” sono il precipitato quindi di giudizi di valore; ma a quanto detto va aggiunta una necessaria riflessione sul concetto di verità ! Appare in primo luogo difficile distinguere una possibile accezione minima, “neutra” del concetto di “verità” scevra dalle innumerevoli concezioni della stessa tuttavia si tratta di un’operazione meritevole di un tentativo illustrativo, per quanto “artigianale”.

Quando si parla di “verità” si opera un giudizio di valore (di primo o di secondo grado) il quale si struttura secondo una relazionalità doppiamente triangolare:

**1. A**

2. giudica

3. “vero”

**4. X**

5. “in funzione di”

**6. Y**

Dove Y appare quale situazione, parametro, fenomeno, rappresentazione, vista come indipendente sia da A che da X che dalle operazioni 2. e 3..

In altre parole il giudizio di verità stà e cade insieme alla convinzione dell’efficacia e della funzionalità di un linguaggio descrittivo quale valore percepibile e confermabile in modo condiviso.

Ogni giudizio di verità è svolto in funzione ad un confronto, risponde positivamente ad un “calco” fatto con un altro fattore, con una matrice, uno “stampo” quale dato assoluto. Il giudizio di verità rappresenta una forma di valutazione quasi estetica di “concordanza”, proporzione, bilanciamento, corrispondenza fra rappresentazioni e osservazioni.

Oltre a ciò si può poi evidenziare come ogni giudizio di verità sia anche caratterizzato da un rapporto non solo di funzionalità ma anche di triplice relazione/relatività rispetto alla:

a) posizione di osservazione del giudicante il giudizio in termini di “verità”

b) contesto del destinatario del giudizio (interlocutore)

c) contesto dell’oggetto del giudizio di valore

A fronte di tutto ciò si comprende come l’uso comune del termine “verità” sia in realtà molto differente dai meccanismi e dalla fenomenica effettiva di giudizi di verità.

Comunemente quando diciamo che x è “vero” possiamo intendere varie alternative di senso :

1. che x sia giusto

2. che x sia bello

3. che x abbia valore

4. che x esista

5. che x sia confrontabile con y

6. che x sia simile o dissimile rispetto a y

Ciò significa che solo in senso simbolico possiamo utilizzare la nozione di “verità” in rapporto a in fenomeni sia storici che processuali; ma tale uso è sconsigliabile in quanto non utile e fuorviante...

Ciò significa che il giudizio di verità si differenzia da altri giudizi di valore in base al contesto di osservazione e di relazione dell’osservante (ogni giudizio di valore è un giudizio di verità sub3.).

L’accezione più coerente e utile per il diritto risiede nella sfumatura 4. : cioè affermare che “X sia vero” significa che “X è accaduto”.

Dopotutto lo stesso termine “verificazione”, simile al termine “verità”, non significa forse controllare, testare l’esistenza (o la possibilità/probabilità) empirica di un fenomeno (o di un racconto di un fenomeno) ?

In questo senso tutto il processo è un tipo particolare di verifica (ed è “verità” anche in quanto: “fatto che accade”), in quanto è vaglio critico: tutto nel processo è “prova” cioè è rappresentazione e racconto che va testato dai tre attori processuali, mossi da tenace e metodica “diffidenza”!

Anche lo storico non raccoglie forse prove per sostenere propri “racconti” di un qualcosa che è per sempre “perso” ? Anche lo storico, come l’operatore del processo, non lotta contro “l’oblio” a favore della “raccontabilità” di una versione ?

Nel processo si operano tre tipi di giudizi : un giudizio di esistenza, un giudizio di valore e un giudizio di “bilanciamento” a livello di efficacia dialettico/probatoria (su ciò che si ritiene esistente e rilevante); sono differenti da giudizi di tipo morale o assiologico e sono altri rispetto a giudizi di verità intesi quali riproducibilità, ripetitività, e confronti con paradigmi autogeni (la c.d. “oggettività”).

Le “verità” acquista senso pratico solo se la si riporta alle istanze del metodo e della prassi !

In tal senso la nozione di “verità” nel processo diventa equivalente a :

- a) credibilità/persuasività di un racconto
- b) consuetudinaria credenza dell’esistenza di certi fatti, dati, fenomeni

Quando la “verità” storica quale insieme di giudizi di valore su fatti e racconti del passato “entra” nel processo trasformandosi in fenomeno giuridico/processuale muta senso, spessore, peso esistenziale, direzione, valenza simbolica, ma resta sempre un giudizio in termini di a ) e b) all’interno di un linguaggio che si pre-sume “descrittivo” (la raccontabilità è il postulato!).

Il processo si sviluppa in : Atti e Prove.

Gli “atti” possono essere valutati in termini di validità/invalidità secondo indici formali precostruiti; mentre le prove sono valutate nei termini di efficace/inefficace in quanto sono funzionali alla formazione del convincimento del Giudice.

Il “senso comune” della nozione di verità viene quindi stravolta nella prassi del processo: non si ragiona e discute su X sia accaduto nel tempo o meno ma se il racconto che sia accaduto possieda prove efficaci o meno !

La validità appartiene alle modalità fenomeniche dell’esistente, mentre l’efficacia appartiene al “successo” pratico di un fenomeno in un certo contesto e nel tempo (ricorrenza, riconoscimento, percezione, accettazione ecc.) e quindi entrambe non possono porsi quali operazioni di doppia triangolazione tipo quella esposta (1.2.3.4.5.6.) ma si tratta di valutazioni dirette di valore che “agiscono” sulla percezione/qualificazione dell’esistente.

Ma l’ “esistenza” è di per se inconoscibile ! Si può solo prendere atto del suo brutale e muto esserci !

*Per questo sia i fenomeni storici che quelli giuridici/processuali non sono né verificabili in senso stretto né falsificabili : o meglio i fenomeni processuali/giuridici sono “verificabili” solo in senso processuale ( ma ciò è altro rispetto al binomio logico vero/falso)!*

*Non possiamo né verificare e né falsificare perché non possediamo alcun “calco” comune e autogeno; nessuna matrice di discriminazione, non c’è rappresentazione o segno contrario o alternativo rispetto a quelli che già possediamo quali dati e fenomeni unici e irripetibili.*

*Non sappiamo se esiste un mondo alternativo di “falsità” e di “verità” con il quale poter confrontare un fatto ! Il fatto si confronta con altri fatti, anch’essi unici e irripetibili e irriproducibili, (si confronta a livello di linguaggio, codici simbolici, valore esistenziale, ecc.) e le rappresentazioni si confrontano con altre rappresentazioni ma non ci sono decorsi fattuali alternativi o rappresentazioni speculari da scegliere !*

*Non esistono due diritti o due frecce del tempo, né due processi e né esistono due documenti identici ed opposti sulla medesima circostanza !*

*La storia e il diritto procedono entrambi per “assoluti pratici”.*

*Il “fatto” va correlato solo con altri fatti e il “racconto” solo con altri racconti in un giudizio di bilanciamento e di valore pratico/simbolico*

*Il diritto mette in azione questioni di valore e di esistenza ma non di verità o falsità.*

*Tutti i reati di falso documentale confermano e non confutano tale opinione in quanto si configurano quali accadimenti concernenti la genuinità soggettiva della confezione dei documenti e non riguardano la verità/falsità dei messaggi contenuti nel documento quale supporto/veicolo. La natura dell’alterazione penalistica è genetica non assiologia, riguarda la prassi della loro genesi intenzionale e non la loro valutazione a livello probatorio (=attendibilità nel processo).*

*Analogamente opera il falso testimoniale il quale riguarda il rapporto del teste con se stesso e non il riferimento di ciò che ha dichiarato con inesistenti paradigmi autosussistenti.*

*Da un altro punto di vista può anche affermarsi che, essendo i fenomeni giuridici fenomeni di volizione e di intenzionalità, e non dichiarazioni di scienza, ogni norma e ogni fenomeno giuridico fuoriesce dalla griglia “vero/falso”.*

*Il diritto inoltre è connesso all’istanza del “dover essere”, istanza esistenziale e pragmatica, e se un “qualcosa” deve essere allora è un prius e un alterus rispetto alla logica del “vero/falso”.*

*Tutto ciò trova conferma nell’espressione valutativa tipica del diritto : l’operazione di “bilanciamento”, di cui è immagine speculare l’ancestrale “soppesare” tramite “bilancia” i beni oggetto di analisi.*

*Ebbene: il “bilanciamento” è un qualcosa di alieno rispetto al binomio vero/falso in quanto è azione pratica e operazione dialettica e riguarda scelte qualitative e intuitive di valore esistenziale.*

*Poiché il diritto è prassi il concetto di “efficacia” appare più funzionale al tema del valore (e al valore giuridico) e dell’unità dell’esserci va quindi approfondito.*

*Si possono definire due tipi di efficacia :*

- 1. l’efficacia quale “posizione” del “racconto” ( o di atto qualsiasi) (=esistenza)*
- 2. l’efficacia quale persuasività dello stesso (dialettica retorica)*

*Ciò che accade nel processo non è solo questione di proposizioni ma di “posizioni” !*

*Sia la regola prescrittiva con il suo “dover essere” sia la regola ascriviva con le sue equazioni, ripongono quali “posizioni” cioè quali dati esistenziali, necessitati, e pratici in funzione di una persuasione e di una ri-costruzione per giungere alla quale si “lotta” e non si dialoga !*

*Il processo produce vincitori e vinti, non produce consenso o successo intellettuale !*

*La questione del linguaggio normativo quale linguaggio performativo afferisce all'ambito dell'uso pratico del linguaggio ma non è ancora dimostrato che il diritto sia fenomeno riducibile interamente ad un uso di un determinato linguaggio. Certamente riflettere sul fenomeno del linguaggio performativo ci aiuta (anche per il diritto) a capire l'importanza delle condizioni di contesto sia logiche e interne che empiriche ed esterne per ciascun enunciato di senso, ma questa stessa operazione di analisi è mutuata dal diritto il quale da secoli distingue fra riscontri intrinseci e riscontri estrinseci di una prova !*

*C'è ancora da chiedersi se la nozione di verità possa esistere nel processo non tanto quale tipo di giudizio di valore ma quale misura di altri valori.*

*Dato per pacifico che il valore di cui si discute nel processo è di tipo esistenziale/pratico e simbolico, e non assiologico o sperimentale, la nozione di "verità" è recuperabile quale opzione di valutabilità/raccontabilità ?*

*Tale quesito ci fa entrare nel vivo di un discorso di "filosofia del valore"*

*Il valore può apprezzarsi solo in rapporto a due canoni : il tempo e lo spazio, in quanto è relazione primaria.*

- 1. valore e tempo (essenziale per il diritto, sia per il pro-cedere processuale che per la necessaria-inevitabile mediazione/decorso temporale)*
- 2. valore e spazio (essenziale per il diritto sia in senso simbolico che in senso fisico)*

*Esistono valori che misurano o relazionano altri valori ?*

*Il dover essere? Il dover essere come la moneta ?*

*O il processo stesso quale canone necessario è la misura del valore nel diritto ? (autofondazione del valore nel e del diritto quale azione e rito ?)*

*Non ci si può spingere più oltre in questa sede.*

*Ricordiamo Ponzio Pilato, il Prefetto della Giudea romana sotto Tiberio, ormai emblema degli scettici e degli agnostici inconsapevoli ! Ponzio Pilato sbagliò giuridicamente a condannare Gesù detto il Cristo (l'accusa era: sobillare il popolo contro Cesare e l'uso del nome di "Re") per due motivi:*

- 1. disponeva di prove scarse, contraddittorie, apodittiche e generiche e lo sapeva;*
- 2. anticipò il giudizio senza definirlo formalmente in modo definitivo e giungendo così a modificarlo successivamente; (autoscreditamento del Giudice)*
- 3. ne verificò personalmente la non pericolosità e la differente percezione/concezione del concetto di regalità*

*Proprio perché Pilato non sa dire nulla sul concetto e sull'idea di verità doveva comportarsi in modo coerente e pragmatico dal punto di vista giuridico.*

*Ad esempio il caso del significato della nozione di "Re" è emblematico.*

*L'accusa sostiene che Gesù si comporta da Re o lascia dire che sia Re o si autoattribuisce regalità. Ciò nell'equazione che il porsi quale "Re" significhi automaticamente insubordinazione verso Roma e verso Cesare.*

*Pilato, interrogando Gesù, verifica che la sua concezione della regalità non è politica e non è antiromana; ergo avrebbe dovuto assolverlo.*

*Pilato invece si appiattisce sul teorema accusatorio facendo prevalere l'ordinaria concezione sociale della regalità contro l'intenzionalità e la fenomenica dell'imputato Gesù, le cui dichiarazioni sono l'unica prova coerente di cui lui dispone.*

*Gesù si autoidentifica con la Verità, Pilato non sa gestire neppure la funzionalità pragmatica di un processo.*

*Milano, 2006-06-21*

*Giacomo Maria Prati*  
